



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta  
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 15 del 2011, proposto da:  
Regisport S.C.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Giunti e Roberto Cavallo  
Perin, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Aosta, Piazza  
Accademia di S. Anselmo, 2;

***contro***

Regione Valle d'Aosta, in persona del Presidente pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Maria Saracco, con domicilio  
eletto presso il Dipartimento Legislativo e legale della Regione in  
Aosta, piazza Deffeyes, 1;

***per l'annullamento***

- del provvedimento del direttore dell'assessorato al turismo della  
Regione autonoma Valle d'Aosta 17.01.2011 (prot.n. 483/t. doc. n. 1),  
di diniego di revisione prezzi e di adeguamento delle tariffe all'utenza

relativamente al contratto per la gestione degli impianti sportivo-natatori regionali di Aosta, Pre'-Saint-Didier e Verrès;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Valle d'Aosta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2012 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti l'avv. Roberto Cavallo Perin per la società ricorrente e l'avv. Gianni Maria Saracco per la Regione.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso notificato in data 15.3.2011 la società Regisport s.c.r.l., concessionaria del servizio pubblico di gestione degli impianti sportivo-natatori regionali di Aosta, Pré-Saint-Didier e Verrès, ha impugnato il provvedimento 17.1.2011 prot. 483/T, con il quale il direttore dell'assessorato al turismo, sport, commercio e trasporti della Regione Autonoma Valle d'Aosta ha disposto il diniego della revisione prezzi e dell'adeguamento delle tariffe all'utenza per il periodo intercorrente tra l'aggiudicazione provvisoria (3.8.2006) e la stipulazione del contratto (4.11.2008).

Contestualmente agisce per l'accertamento del diritto ad ottenere l'invocata revisione prezzi (in subordine, a titolo di risarcimento del danno) in misura non inferiore ad € 71.749,28, nonché per il risarcimento del danno patito per il mancato adeguamento delle

tariffe all'utenza, in misura non inferiore ad € 44.240,00.

Essa espone di essere risultata aggiudicataria in via provvisoria del servizio in data 3.8.2006, e che l'aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto sono intervenute a distanza di due anni di tempo, rispettivamente in data 16.5.2008 e 4.11.2008.

Invoca pertanto l'applicazione – anche per tale periodo - della clausola di adeguamento del corrispettivo e di quella di revisione delle tariffe di cui ai paragrafi 5 ed 8.6 del capitolato generale d'appalto.

A sostegno del gravame deduce quattro motivi di ricorso, rubricati come segue:

1. Violazione dell'art. 115 D. Lgs. 12.4.2006, n. 163. Violazione dell'art. 3 L. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per manifesta erroneità, illogicità, ingiustizia manifesta, comunque per contrarietà al principio generale di buona fede nell'esecuzione contrattuale;
2. Azione di accertamento del diritto di Regisport s.c.r.l. ad ottenere l'invocata revisione prezzi dalla Regione Valle d'Aosta e conseguente azione di condanna di quest'ultima al pagamento della somma nella misura determinata in corso di causa. In subordine, risarcimento del danno ingiusto patito da Regisport s.c.r.l. a causa del comportamento colposo della Regione Valle d'Aosta;
3. Violazione dell'art. 3 L. 7.8.1990, n. 241. Eccesso di potere per manifesta erroneità, illogicità, ingiustizia manifesta, comunque per contrarietà al principio generale di buona fede nell'esecuzione contrattuale;
4. Risarcimento del danno ingiusto patito da Regisport s.c.r.l..

Si è costituita in giudizio la Regione Autonoma Valle d'Aosta, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso in relazione all'esistenza della clausola compromissoria di cui all'art. 26 del capitolato d'appalto.

Nel merito, la Regione ha controdedotto, instando per la reiezione del ricorso.

All'udienza pubblica del 18 gennaio 2012 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

#### DIRITTO

L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione è infondata.

La controversia in questione, concernendo la clausola di revisione del prezzo ed il relativo provvedimento applicativo ex art. 115 D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, appartiene certamente alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 lett. e) n. 2 del codice del processo amministrativo.

Orbene, ai sensi dell'art. 12 c.p.a., *“le controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile”*.

Nel caso di specie, la controversia concerne però l'impugnazione di un provvedimento di diniego della revisione prezzi, ed attiene quindi alla sua spettanza (c.d. an debeatur), in quanto con tale decisione l'Amministrazione esercita un potere autoritativo, di fronte al quale la pretesa dell'appaltatore assume la posizione di interesse legittimo

(T.A.R. Basilicata, 26.10.2009, n. 576).

Concernendo la controversia interessi legittimi, non può trovare applicazione – sul punto – la clausola compromissoria di cui all’art. 26 del capitolato d’appalto.

Nel merito, la domanda di accertamento del diritto alla revisione dei prezzi ed all’adeguamento delle tariffe, per quanto ammissibile, non è però fondata.

La revisione dei prezzi è un meccanismo di ridefinizione del corrispettivo contrattuale correlato alle variazioni dei prezzi che l’appaltatore od il concessionario subisce durante il tempo di esecuzione del contratto.

Come correttamente evidenziato dalla Regione, il meccanismo revisionale, operando sul “corrispettivo” (così l’art. 5 del capitolato di appalto) – non già sull’offerta - presuppone necessariamente la costituzione del sinallagma contrattuale.

La tutela della posizione dell’aggiudicatario, per l’eventualità che il ritardo nella stipulazione del contratto rispetto alla aggiudicazione determini un aumento del costo dei fattori di produzione rispetto all’offerta presentata, è infatti apprestata dalla diversa disposizione di cui all’art. 11 comma 9 del D. Lgs. 12.4.2006, n. 163, a mente del quale *“se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all’articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto”*.

Né può invocarsi il principio di buona fede nell’esecuzione del

contratto (art. 1375 c.c.), dovendo ritenersi che la decisione di Regisport s.c.r.l. di addivenire comunque alla stipulazione del contratto e di non avvalersi della facoltà di sciogliersi da ogni vincolo sia stata presa sulla base di un attuale e ponderato calcolo di convenienza, senza alcuna riserva di chiedere successivamente la revisione prezzi sull'offerta, per il periodo tra l'aggiudicazione provvisoria e la stipulazione del contratto.

Analoghe considerazioni debbono valere anche con riferimento all'aggiornamento delle tariffe praticate all'utenza di cui all'art. 8.6 del capitolato d'appalto. Infatti, nell'ambito della concessione di servizi, il diritto di sfruttare economicamente il servizio (nel caso di specie, mediante la vendita dei servizi forniti dagli impianti sportivi regionali in gestione, cfr. l'art. 2.1 del capitolato di appalto) costituisce, insieme al prezzo o corrispettivo, parte della "controprestazione" a favore del concessionario (art. 30 comma 2 D. Lgs. 12.4.2006, n. 163), sicché anche il meccanismo di revisione delle tariffe presuppone necessariamente la costituzione del sinallagma contrattuale.

Parimenti infondata è la domanda volta ad ottenere la condanna dell'amministrazione regionale al risarcimento del danno che si assume sarebbe stato ingiustamente patito dalla ricorrente, in termini di mancato adeguamento del corrispettivo e delle tariffe, a causa del ritardo nell'aggiudicazione definitiva (16.5.2008) e nella stipulazione del contratto (4.11.2008), rispetto alla data di aggiudicazione provvisoria (3.8.2006). Difatti, come osservato dall'amministrazione regionale, l'aggiudicazione provvisoria del 3.8.2006 (doc. 2 delle

produzioni 24.3.2011 di parte ricorrente) - data a decorrere dalla quale la società ricorrente fa risalire il danno da ritardo (cfr. punto n. 2 della narrativa in fatto del ricorso) - è stata annullata con la sentenza di questo Tribunale 17.1.2007, n. 9: circostanza non evidenziata nel ricorso dalla Regisport s.c.r.l., che pure era parte di quel giudizio.

Ne consegue il rigetto della domanda di risarcimento del danno, vuoi perché il danno non è ingiusto (non potendosi dare seguito ad una aggiudicazione provvisoria illegittima), vuoi perché difetta il requisito soggettivo della colpa, avendo correttamente l'amministrazione sospeso l'aggiudicazione definitiva in presenza di un'impugnazione poi rivelatasi fondata.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della resistente Regione Autonoma Valle d'Aosta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 18 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)